

☐ Originale ☒ Copia

Comune di SAN DAMIANO AL COLLE	C.C. 	Nr. 33 	Data 25.11.2014
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BOSNASCO, MONTU' BECCARIA E SAN DAMIANO AL COLLE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE SERVIZI IN MATERIA DI STATISTICA.			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2014 , il giorno 25 del mese di novembre alle ore 21,30 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione pubblica ed in seduta straordinaria PRIMA convocazione:

Su n. 07 componenti risultano

PRESENTI

Vercesi Cesarino Giuliano

Riccardi Elena

Dacrema Monica

Chiapperini Marilena

Brandolini Paola

Sforza Emanuela Maria

Cordini Martina

ASSENTI

Totale presenti n. 7

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario comunale sig. Beltrame D.ssa Roberta;

Il Presidente Sig. Vercesi Cesarino Giuliano, nella sua qualità di SINDACO dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto:

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BOSNASCO, MONTÙ BECCARIA E SAN DAMIANO AL COLLE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE: SERVIZI IN MATERIA DI STATISTICA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE la normativa vigente (art. 14 commi 25 e seguenti del Decreto Legge 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 e s.m.i.) prevede l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni di minori dimensioni, mediante unione o convenzione (art. 14 comma 28);

DATO ATTO CHE in base all'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, l'elenco delle funzioni fondamentali da associare è il seguente:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica ((per la parte non attribuita alla competenza delle province)), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l *bis*) i servizi in materia statistica.

CONSIDERATO CHE in base al vigente comma 31 *ter* dell'art. 14 del DL 78/2010 (come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 530, legge n. 147/2013) i Comuni interessati devono attuare le gestioni associate delle funzioni fondamentali entro il 1° gennaio 2013 per n. 3 funzioni; entro il 30 settembre 2014 per ulteriori tre funzioni ed entro il 31 dicembre 2014 per le restanti funzioni;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 1 comma 107 della L. 56/2014 il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite;

CONSIDERATO CHE, nel prevedere l'obbligo dell'associazionismo per lo svolgimento di funzioni e servizi, a carico dei Comuni di ridotte dimensioni, la normativa sopra citata prevede ancora l'intervento della Regione per la definizione dei limiti demografici minimi che devono avere i Comuni;

DATO ATTO CHE la Regione Lombardia ha definito i limiti demografici con la legge regionale n. 22/2011 (la cui vigenza è stata confermata ai sensi della Circolare Regionale 15.11.2012 n. 8);

VISTO anche quanto in seguito previsto dall'art. 21, comma 8, della legge regionale Lombardia 24/2014, in base alla quale permangono applicabili gli artt. 8 e 10 della legge regionale n. 22/2011 in materia di limiti demografici minimi e relative deroghe;

VISTA la circolare della Regione Lombardia n. 8 del 22.10.2014 pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 43 del 24.10.2014 che conferma i seguenti limiti demografici già stabiliti dalla Regione con la citata legge n. 22/2011 per le gestioni associate mediante convenzione:

l'insieme dei Comuni che esercita le funzioni fondamentali in forma associata mediante la forma associativa della convenzione deve raggiungere il limite demografico minimo pari a 5.000 abitanti, a 3.000 abitanti in caso di Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità Montane, o pari al quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati;

RIBADITO che vige per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (calcolata alla data del 31.12.2009) l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa in considerazione della contiguità territoriale;

CONSIDERATO che l'obiettivo che gli enti si propongono è quello della razionalizzazione dei servizi associati, al fine di accrescere quantità e qualità dei servizi e delle funzioni gestite in forma associata in relazione ad esigenze di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica, di incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale, di produzione di servizi aggiuntivi, altrimenti non attivabili, di ottimizzazione delle risorse produttive, di valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge di riforma del sistema regionie autonomie locali;

PRECISATO che l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali è teso ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni medesimi;

DATO ATTO CHE:

i Comuni di Bosnasco, Montù Beccaria e San Damiano al Colle hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000, la funzione di: "servizi in materia statistica";

alla data del 31.12.2009, come espressamente previsto dalla Legge Regionale n. 22/2011, tali Comuni contavano un numero di abitanti, di seguito meglio specificato:

Comune di Bosnasco	n. 650
Comune di Montù Beccaria	n. 1.746

RILEVATO che il limite demografico minimo per la gestione associata mediante convenzione deve essere pari al quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo;

ATTESO che il Comune demograficamente più piccolo è Bosnasco (n. abitanti 650) il cui quadruplo è pari a 2.600;

CONSIDERATO che la somma degli abitanti dei Comuni che intendono convenzionarsi per la gestione associata è pari a 3.131;

DATO ATTO che il limite demografico minimo previsto dalla legge regionale n. 22/2011 è rispettato;

VISTI gli articoli degli Statuti di ogni ente aderente in materia di gestione associata di servizi e funzioni;

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la normativa in materia di statistica:

- a) l'articolo 9 della legge 9 luglio 1926 n.1162, che ha istituito l'Istituto Centrale di Statistica, e prescrive l'obbligo per le amministrazioni locali di collaborare con tale istituto e di eseguire particolari indagini per suo conto.
- b) il comma 2° dell'articolo 1 della legge 16 novembre 1939 n.1823, che individua l'Ufficio Comunale di Statistica come organo periferico dell'ISTAT.
- c) il D.lgs 6 settembre 1989 n.322, che inserisce l'Ufficio Comunale di Statistica nel Sistema Statistico Nazionale.
- d) la Direttiva n.1/Comstat del 15 ottobre 1991 (Comitato di indirizzo e Coordinamento dell'informazione statistica).
- e) la Direttiva n.2/Comstat del 15 ottobre 1991 (Comitato di indirizzo e Coordinamento dell'informazione statistica).
- f) gli articoli 12 e 14 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267, che individuano gli uffici di statistica per il collegamento con l'operatività dei sistemi informativo-statistici nell'esercizio dei compiti conoscitivi ed informativi degli enti locali.

PRESA VISIONE della bozza di convenzione per l'esercizio in forma associata tra i Comuni di Bosnasco, Montù Beccaria e San Damiano al Colle della funzione fondamentale "servizi in materia

statistica”, che prevede quale decorrenza la data del 1° dicembre 2014 con durata pari a tre anni e Comune referente San Damiano al Colle;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione in quanto rispondente alle finalità da perseguire, quanto ai fini, alla durata, alle forme di consultazione degli enti contraenti, ai loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

ATTESO che la competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento è del Consiglio Comunale ai sensi dello Statuto comunale e dell'art. 42, comma 2°, lett. c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Responsabile del Servizio Affari Generali con riferimento agli adempimenti obbligatori in materia di gestioni associate di funzioni e dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) n. 3 del D. Lgs. 267/00;

Illustra il punto all'ordine del giorno il Consigliere Riccardi;

Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge;

- D E L I B E R A -

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la bozza di convenzione per l'esercizio in forma associata tra i Comuni di Bosnasco, Montù Beccaria e San Damiano al Colle della funzione fondamentale “servizi in materia statistica”, avente decorrenza dal 1/12/2014 e durata pari a tre anni e avente come referente il Comune di San Damiano al Colle;
2. di dare atto che la stessa viene allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto, altresì, che l'attivazione in forma associata di ogni gestione relativa alla funzione di cui al precedente punto 1) del dispositivo richiederà apposito regolamento da approvarsi da parte degli organi consiliari di ogni ente aderente, in esecuzione della presente deliberazione che riveste, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del T.U.E.L., natura di atto fondamentale;
4. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione di cui trattasi e ogni altro atto occorrente per dare attuazione alla stessa;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione agli enti aderenti;

6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Prefetto di Pavia e alla Regione Lombardia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito per consentire l'avvio dell'esercizio in forma associata con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge

- D E L I B E R A -

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE
PROVINCIA DI PAVIA

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale
n. 33 del 25/11/2014

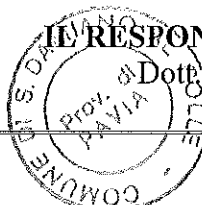
OGGETTO: *ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BOSNASCO, MONTÙ BECCARIA E SAN DAMIANO AL COLLE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE: SERVIZI IN MATERIA DI STATISTICA.*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in esame.

San Damiano al Colle, lì 19 NOV. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dot.ssa Nadia Daturi



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000, in merito ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in esame.

San Damiano al Colle, lì 18 NOV. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Anna Maria Molinaroli



COMUNE DI S. DAMIANO AL COLLE	
25 NOV. 2014	
Protocollo N. 3678	Archivio: Categ. 1 Classe 1.5

Mauro Atzeni
Dottore Commercialista - Revisore dei Conti
Ufficio: Via C. Battisti 5 - 21023 Besozzo (Va)
Domicilio Fiscale: Via A. De Gasperi 2 - 21023 Besozzo (Va)

Verbale n. 2 del 20/11/2014

OGGETTO: Parere sullo schema di convenzione tra i Comuni di Bosnasco, Montù Beccaria e San Damiano al Colle per la gestione associata della funzione fondamentale: "Servizi in materia di Statistica".

Delibera del C.C. del 25/11/2014.

Il sottoscritto Atzeni Dr. Mauro Revisore Unico dei Conti del Comune di San Damiano al Colle;

Visto lo schema di convenzione tra i Comuni di Bosnasco, Montù Beccaria e San Damiano al Colle, per la gestione associata della funzione fondamentale: "Servizi in materia di Statistica";

Visto il T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000: art. 239 co 1 lettera b) n. 3;

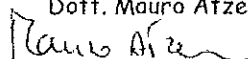
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto in oggetto.

Il Revisore dei Conti

Dott. Mauro Atzeni



CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA

DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE:

SERVIZI IN MATERIA STATISTICA

MEDIANTE COSTITUZIONE DI UN UFFICIO COMUNE

L'anno il giorno del mese di presso la sede di, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

Il Comune di _____ in persona del Sindaco *pro tempore* -----, domiciliato per la sua carica in -----, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

E

Il Comune di _____ in persona del Sindaco *pro tempore* -----, domiciliato per la sua carica in -----, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

E

Il Comune di San Damiano al Colle in persona del Sindaco *pro tempore* -----, domiciliato per la sua carica in -----, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

PREMESSO

- che il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stabilisce, all'art. 30, che gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e che le stesse debbono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che la recente normativa, in tema di gestione obbligatoria associata di funzioni fondamentali, ha introdotto un'innovativa disciplina in materia e, precisamente, l'articolo 14, commi 25 e seguenti, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, e s.m.i., in base al quale i Comuni, con popolazione fino a 10.000 abitanti, devono obbligatoriamente esercitare in forma associata le funzioni fondamentali;
- che la Regione Lombardia con legge n. 22/2011 ha stabilito i limiti demografici in deroga alla legge nazionale, confermati da ultimo dalla circolare regionale n. 8 del 22.10.2014 pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 43 del 24.10.2014;
- che i Comuni di Bosnasco, Montù Beccaria e San Damiano al Colle hanno ritenuto di gestire in forma associata mediante convenzione la funzione fondamentale in materia di servizi di statistica e che sono rispettati i limiti demografici di cui alla vigente normativa regionale;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si istituisce l'ufficio comune per l'esercizio associato della funzione "servizi in materia statistica", di cui all'art. 14 comma 27 lettera l bis del DL 78/2010 e s.m.i.

2. L'assetto normativo disciplinante la funzione è il seguente:

a) L'articolo 9 della legge 9 luglio 1926 n.1162, che ha istituito l'Istituto Centrale di Statistica, e prescrive l'obbligo per le amministrazioni locali di collaborare con tale istituto e di eseguire particolari indagini per suo conto.

b) Il comma 2° dell'articolo 1 della legge 16 novembre 1939 n.1823, che individua l'Ufficio Comunale di Statistica come organo periferico dell'ISTAT.

c) Il D.lgs 6 settembre 1989 n.322, che inserisce l'Ufficio Comunale di Statistica nel Sistema Statistico Nazionale.

d) La Direttiva n.1/Comstat del 15 ottobre 1991 (Comitato di indirizzo e Coordinamento dell'informazione statistica).

e) La Direttiva n.2/Comstat del 15 ottobre 1991 (Comitato di indirizzo e Coordinamento dell'informazione statistica).

f) Gli articoli 12 e 14 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267, che individuano gli uffici di statistica per il collegamento con l'operatività dei sistemi informativo-statistici nell'esercizio dei compiti conoscitivi ed informativi degli enti locali.

3. L'ufficio comune di statistica svolge i seguenti compiti:

a) promuove e realizza la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici nell'ambito del programma statistico nazionale;

b) fornisce al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica;

c) collabora con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

d) contribuisce alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi (art.6, D.Lgs n. 322/1989);

e) attua e gestisce l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi statistici con il Sistema statistico nazionale, secondo le direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (per Sistema informativo statistico s'intende quella parte del sistema informativo nella quale le informazioni assumono connotazione statistica);

f) accerta le violazioni nei confronti di coloro che, richiesti di dati e notizie per rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, non li forniscano o li forniscano scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo la procedura prevista dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 322/1989 (art. 1, Direttiva n.1/Comstat del 15 ottobre 1991).

L'ufficio di statistica, per l'espletamento dei suoi compiti ed, in particolare, per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, si può avvalere dell'opera di altri uffici del Comune, ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche, quali, l'acquisizione dei dati e/o la loro elaborazione. In ogni caso, l'ufficio di statistica è responsabile dell'acquisizione, della tutela, della elaborazione e della trasmissione dei dati, nonché del rispetto dei tempi e delle modalità previste per le singole fasi delle rilevazioni. Nel caso in cui queste ultime siano state affidate, in tutto o in parte, ad altri uffici del comune, impartisce loro le istruzioni necessarie e dispone gli opportuni controlli, al fine di verificare l'attendibilità e la completezza dei dati, in relazione alle fonti dalle quali sono stati acquisiti. L'ufficio di statistica, nelle fasi istruttorie dei provvedimenti in cui si faccia uso di dati statistici, esprime un parere tecnico che deve essere richiesto da parte degli organi e degli uffici cui compete l'adozione dei provvedimenti stessi.

Art. 2 - Enti partecipanti alla gestione associata

1. Gli enti che aderiscono alla convenzione sono:

- il Comune di San Damiano al Colle
- il Comune di Montù Beccaria
- il Comune di Bosnasco

2. L'ufficio comune è costituito presso il Comune di San Damiano al Colle ed opera sulle sedi di tutti gli enti aderenti.

3. Per il suo funzionamento l'ufficio comune risponde esclusivamente dal punto di vista del riferimento finanziario al Comune di San Damiano al Colle (ente referente).

Art. 3 - Finalità

1. Le finalità correlate al conseguimento di obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia sono :

- a. il miglioramento complessivo dei servizi all'utenza nel territorio degli enti associati,
- b. il potenziamento delle opportunità in favore dei cittadini residenti;
- c. un sempre maggiore interscambio di informazioni tra i Comuni stessi e con i soggetti esterni;

- d. la ricerca di economie di scala nella gestione;
- e. lo sviluppo di una cultura organizzativa comune tra le organizzazioni degli enti aderenti, al fine di favorire la successiva evoluzione verso modelli associativi più avanzati;
- f. la progressiva ricerca di omogeneizzazione dei procedimenti amministrativi e delle procedure operative interne, nonché dei sistemi ICT di supporto.

Art. 4 - Funzioni, attività e servizi svolti dall'ufficio comune e procedimenti amministrativi di competenza

- 1. Nel quadro delle funzioni e dei servizi associati, l'Ufficio comune opera con funzioni amministrative decisorie per conto dei singoli enti aderenti. Pertanto, il responsabile dell'ufficio stesso opera in qualità di responsabile di servizio negli enti aderenti alla presente convenzione, sulla base degli indirizzi, dei programmi di attività definiti dai rispettivi organi di governo, ovvero degli obiettivi da questi fissati.
- 2. Il responsabile dell'ufficio comune risponde dell'erogazione dei servizi e dell'esercizio delle funzioni amministrative di competenza, assumendo la gestione del personale, dei contratti, dei procedimenti di accesso alle prestazioni, dei procedimenti autorizzatori, dell'attività di controllo, nonché di tutti gli interventi afferenti alle materie di competenza indispensabili per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi fissati.
- 3. Le attribuzioni dell'ufficio comune sono quelle rientranti per materia nella funzione fondamentale oggetto della presente convenzione.

CAPO II - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE

Art. 5 - Regole di organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune

- 1. Il Regolamento di organizzazione dell'Ufficio comune è approvato dai competenti organi consiliari dei singoli enti.
- 2. Il Regolamento di organizzazione disciplina, in conformità con i criteri generali stabiliti dalla Convenzione, l'assetto dell'Ufficio comune, l'attribuzione di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi, i sistemi e le figure di coordinamento, l'esercizio delle funzioni dirigenziali, le linee procedurali di gestione del personale.
- 3. Alla normativa contenuta nel Regolamento dovranno adeguarsi le altre disposizioni regolamentari degli enti aderenti, relativamente alle materie organizzative.
- 4. L'organizzazione dell'Ufficio comune può:
 - articolarsi in strutture operative aggregate secondo criteri di omogeneità
 - mantenersi unitaria, anche per singole funzioni gestite in modo associato, con assegnazione di responsabilità gestionali.

CAPO III - RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 6 - Decorrenza e durata della convenzione

- 1. La presente Convenzione ha durata triennale dal 1° dicembre 2014
- 2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari degli Enti stipulanti.
- 3. La convenzione è rinnovabile mediante atto espresso di ciascun ente associato.

Art. 7 - Strumenti di consultazione tra i contraenti; funzioni di indirizzo sull'ufficio comune

- 1. La gestione associata opera nell'interesse di tutti gli enti partecipanti e di tutti i cittadini degli enti interessati.
- 2. Il documento programmatico fondamentale per la gestione associata è il Piano annuale di attività.
- 3. Il Piano annuale di attività contiene:
 - a. i costi di funzionamento della gestione associata
 - b. gli interventi e le attività da attuare
 - c. le priorità degli interventi e delle attività.

4. E' istituita la Conferenza dei Sindaci sottoscrittori della presente convenzione, inizialmente presieduta dal Sindaco del Comune di San Damiano al Colle. I Sindaci possono delegare un proprio rappresentante a partecipare alla Conferenza.
5. La presidenza ha durata annuale per rotazione dei rappresentanti degli enti aderenti.
6. Alla Conferenza sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a. indirizzo e coordinamento sull'organizzazione e sullo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione;
 - b. regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione, compreso l'utilizzo di eventuali contributi concessi a titolo di incentivo alla gestione associata dalla Regione e dallo Stato;
 - c. interpretazione del presente atto associativo e risoluzione concordata delle controversie;
 - d. deliberazione del piano annuale delle attività di gestione da svolgere, con la quantificazione delle necessarie risorse finanziarie;
 - e. approvazione del rendiconto di gestione;
 - f. controllo dell'andamento della gestione associata, monitoraggio dei risultati e verifica dell'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, disponendo, ove necessario, in merito alle opportune azioni correttive.
7. La Conferenza si riunisce su convocazione del Presidente. Le sedute della Conferenza sono valide quando intervengano almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti.
8. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare il responsabile dell'ufficio comune, i Segretari Comunali, i dipendenti degli enti associati e altri soggetti ritenuti utili per assumere le decisioni di merito.
9. I rappresentanti degli enti aderenti, nell'esercizio della gestione associata, attuano strumenti di coinvolgimento decisionale dei rispettivi Giunta e Consigli nel rispetto delle competenze tipiche dei predetti organi di governo.

Art. 8 - Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie

1. Per l'attuazione della presente convenzione è prevista la quantificazione degli oneri di funzionamento, relativamente al personale ed alle dotazioni strumentali utilizzate dall'Ufficio comune. Gli Enti stipulanti contribuiscono alle spese di funzionamento (generali, di personale e per attrezzature), previo accordo in ordine all'ammontare da definirsi in sede di Conferenza dei Sindaci.
2. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi la Conferenza approva il piano annuale di attività, contenente il relativo piano economico-finanziario.
3. Il piano una volta approvato viene trasmesso agli enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale, secondo i criteri di riparto stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci. In assenza di diverse indicazioni da parte della Conferenza dei Sindaci i criteri di attribuzione sono quantificati in proporzione al numero di abitanti al 31 dicembre di ciascun anno.
4. Eventuali variazioni del piano economico finanziario sono approvate dalla Conferenza dei Sindaci.
5. Sulla scorta del suddetto documento programmatico, l'Ente referente annualmente stanziava nel proprio bilancio di previsione la spesa corrente e/o di investimento concernente le strutture organizzative convenzionate, fatta salva la suddivisione della stessa secondo i criteri di riparto di cui al comma 3. Gli Enti stipulanti provvedono a stanziare nei rispettivi bilanci e a sostenere direttamente le spese del proprio personale impegnato, compreso lavoro straordinario e salario accessorio.
6. L'eventuale contributo regionale a sostegno delle forme associative è attribuito al Comune referente che ne cura l'impiego (previa concertazione con gli enti aderenti sull'utilizzo) e la rendicontazione. L'eventuale quota residua di tale contributo a seguito di rendicontazione annuale è ridistribuita tra gli enti aderenti in misura proporzionale all'entità demografica, a compensazione delle spese generali sostenute dagli enti per la gestione associata.

Art. 9 - Dotazione di personale

1. Gli Enti stipulanti mettono a disposizione i propri dipendenti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati oggetto della presente convenzione.

2. L'eventuale assunzione di personale ulteriore, se già prevista nei piani di fabbisogno del personale da parte degli enti, è effettuata nel rispetto dei limiti sulle assunzioni e dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale.

Art. 10 – Sedi operative

1. La sede operativa centrale della gestione associata è la sede dell'ufficio comune;
2. Sedi operative decentrate sono previste presso i singoli enti aderenti.

Art. 11 - Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale

1. Gli Enti stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 6, ciascuno degli Enti stipulanti ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse, fatte salve le obbligazioni in essere, sempre che il recesso non determini condizione di mancato conseguimento dei livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, così come previste dal Decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 31bis dell'articolo 14 del d.l. 78/2010 convertito con legge 122/2010.
2. In caso di recesso unilaterale il recedente deve dare comunicazione di preavviso agli altri Enti mediante PEC. La decorrenza del recesso opera decorsi almeno 30 gg dal ricevimento da parte degli altri enti della suddetta comunicazione. Entro tale termine il Comune recedente deve formalizzare il recesso con deliberazione di Consiglio Comunale e gli altri enti, sempre entro il medesimo termine e sempre con deliberazione di Consiglio Comunale, devono prendere atto del recesso unilaterale, determinando la risoluzione della convenzione ovvero il suo mantenimento a compagine modificata.
3. La risoluzione della convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, può avvenire anche nei seguenti casi:
 - a. per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazioni degli organi consiliari di tutti gli enti stipulanti;
 - b. nel caso in cui tutti gli Enti stipulanti costituiscano tra loro, o con altri, una Unione di Comuni per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione. In tal caso la risoluzione della convenzione ha effetto dall'avvio della gestione operativa dell'ente, come da deliberazione degli organi competenti.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla Convenzione potranno essere apportate dagli organi consiliari soltanto con atti aventi la medesima natura della presente.

Delibera C.C. n. 33 del 25.11.2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Vercesi Cesarino Giuliano

Il Segretario Comunale
F.to Beltrame D.ssa Roberta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 28 NOV. 2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle 28 NOV. 2014

Il Segretario comunale
F.to Beltrame D.ssa Roberta

p.c.c. all'originale ad uso amministrativo.

San Damiano al Colle 28 NOV. 2014



Il Segretario Comunale
(Beltrame D.ssa Roberta)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il

- per scadenza del termine dei 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

San Damiano al Colle _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Beltrame D.ssa Roberta)